



Contratto di assicurazione Responsabilità Civile della famiglia

Ramo 40
Ed. Gennaio 2020

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

www.darag.it

DARAG Italia S.p.A.

Sede Legale e Direzione
Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano

Società per Azioni a socio unico - Capitale sociale € 50.600.000 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) - N° Registro Imprese di Milano
e Codice Fiscale 07707320151 - Partita IVA N° 10042300151 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS
al n. 1.00061 - Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto assicurativo per tutelare la famiglia nel caso in cui riceva richieste di risarcimento per i danni arrecati a terzi da uno dei componenti del nucleo familiare



Che cosa è assicurato?

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e i familiari con Lui conviventi (compreso il coniuge di fatto ed i minori in affidamento temporaneo) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- ✓ morte e lesione personali;
- ✓ distruzione e deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni principali relative alla garanzia **Responsabilità Civile verso Terzi**:

- ✗ Danni cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale
- ✗ Danni subiti da persone non considerate terzi (parenti o affini conviventi con l'Assicurato, persone in rapporto di dipendenza)
- ✗ Danni derivanti dalla proprietà e uso di veicoli a motore su strada, natanti o aeromobili
- ✗ L'elenco completo delle esclusioni è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di indennizzo e franchigie principali relativi alla garanzia **Responsabilità Civile verso Terzi**:

- ! La garanzia per danni a cose è prestata con una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato
- ! il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento
- ! L'elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali



Dove vale la copertura?

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto in rate annuali. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
- denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale

Assicurazione Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

DARAG Italia

“Responsabilità Civile della famiglia”

Edizione 01/2019

Ramo 40

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.

DARAG Italia S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00061. Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano; tel. 02 56605101; www.darag.it; e-mail: info.contrattidanni@darag.it, PEC: darag@legalmail.it.

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://www.darag.it/>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile	<p>Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto l’Assicurato ed il Nucleo Familiare siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione e deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata. E’ ricompresa la responsabilità civile derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proprietà e/o conduzione del fabbricato di abitazione, anche per caduta dell’antenna televisiva, compresi i danni da spargimento o rigurgito di sistemi di scarico dovuto a rottura accidentale di tubature e/o condutture, nonché quelli di cui si debba rispondere in quota quale Condomino ✓ Conduzione della dimora di villeggiatura ✓ Proprietà ed uso di imbarcazioni senza motore di lunghezza non superiore a metri 6 e wind-surf ✓ Proprietà ed uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici ✓ Pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico <p>La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità civile derivante all’Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Per danni derivanti dall’incendio di veicoli a motore ad uso privato, comprese le roulotte e i carrelli da campeggio, di proprietà dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi e posti in sosta su aree private ✓ Delle persone non conviventi per fatto dei figli minori dell’Assicurato a loro temporaneamente affidati in custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale ✓ Verso baby-sitters, ragazze alla pari per infortuni da esse sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d’ufficio giudizialmente accertato ✓ Per fatto colposo degli addetti ai servizi domestici, inerente lo svolgimento delle
------------------------------	---

	proprie mansioni, compresa la responsabilità civile dei medesimi
--	--



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile	<p>L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Inerenti alle attività professionali ✘ Subiti da persone non considerate terze ✘ da proprietà ed uso di: <ul style="list-style-type: none"> ○ veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate ○ natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore ○ aeromobili ✘ da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ✘ da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi ✘ da detenzione o uso di esplosivi ✘ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ✘ da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto ✘ da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o radioattive ✘ da emissione di onde e campi elettromagnetici ✘ da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi ✘ da furto ✘ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute ✘ conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> ○ partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico ○ esercizio dell'attività venatoria ✘ a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo ✘ sono esclusi dalla garanzia i danni causati dai cani appartenenti alle razze espressamente indicate nelle Condizioni di Assicurazione
------------------------------	---



Ci sono limitazioni alla copertura?

Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Responsabilità Civile	<ul style="list-style-type: none"> ! La garanzia per danni a cose è prestata con una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato ! Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per i sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione
--	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
---	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Responsabilità Civile della famiglia è rivolto a persone fisiche, che intendono assicurarsi contro danni subiti nel corso dell'attività extra professionale e con esigenze di protezione del patrimonio



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione:** : l'Intermediario percepisce una commissione media pari al 21%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Denuncia di sinistro per il Settore Responsabilità Civile	In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile)
Prescrizione	Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano - fax n. +39 02 5660 5113 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it. Il termine di legge entro cui la Società dovrà fornire risposta è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.








PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">▪ Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Indice

Condizioni di assicurazione

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	1
 Che cosa è assicurato?	1
GARANZIE BASE	1
Settore Responsabilità Civile	1
Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)	1
 Che cosa non è assicurato?	1
Settore Responsabilità Civile	1
Art. 2 – Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.	1
Art. 3 – Persone non considerate terzi	2
 Ci sono limiti di copertura?	2
Art. 4 – Limite di indennizzo	2
Art. 5 – Pluralità di Assicurati	2
 Dove vale la copertura?	2
Art. 6 – Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.	2
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	2
Art. 7 – Decorrenza della garanzia	2
Art. 8 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro	2
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	2
Norme applicate in caso di sinistro	2
Art. 9 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro	2
Art. 10 – Gestione delle vertenze - Spese di resistenza	3
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA	3
 Quando e come devo pagare?	3
Art. 11 – Pagamento del premio	3
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO	3
 Come posso disdire la polizza?	3
Art. 12 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
Art. 13 – Modifiche dell'assicurazione	3
Art. 14 – Aggravamento del rischio	3
Art. 15 – Diminuzione del rischio	3
Art. 16 – Oneri fiscali	3
Art. 17 – Rinvio alle norme di Legge	3
Art. 18 – Altre assicurazioni	3
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	4
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO	5

Glossario

Condizioni di assicurazione

Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono riportate in **grassetto**, nonché stampate su fondo pieno, **in questo modo evidenziate** e sono da leggere con particolare attenzione.

Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono **in questo modo evidenziate e sottolineate** e sono da leggere con particolare attenzione.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE



Che cosa è assicurato?

GARANZIE BASE

Settore Responsabilità Civile

Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e i familiari con Lui conviventi (compreso il coniuge di fatto ed i minori in affidamento temporaneo) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della prava privata, **con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da:

- a) proprietà e/o conduzione del fabbricato di abitazione, anche per caduta dell'antenna televisiva, compresi i danni da spargimento o rigurgito di sistemi di scarico dovuto a rottura accidentale di tubature e/o condutture, nonché quelli di cui si debba rispondere in quota quale Condomino;
- b) conduzione della dimora di villeggiatura;
- c) proprietà ed uso di imbarcazioni senza motore di lunghezza non superiore a metri 6 e wind-surf;
- d) proprietà ed uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici;
- e) pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico.

Inoltre l'Assicurazione si estende alla responsabilità civile:

- f) per danni derivanti dall'incendio di veicoli a motore ad uso privato, comprese le roulotte e i carrelli da campeggio, di proprietà dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi e posti in sosta su aree private;
- g) delle persone non conviventi per fatto dei figli minori dell'Assicurato a loro temporaneamente affidati in custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale;

- h) verso baby-sitters, ragazze alla pari per infortuni da esse sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio giudizialmente accertato;
- i) per fatto colposo degli addetti ai servizi domestici, inerente lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la responsabilità civile dei medesimi

La garanzia per danni a cose è prestata con una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

Settore Responsabilità Civile

Art. 2 – Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

A. da proprietà o uso di:

- **veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
- **natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;**
- **aeromobili;**

B. da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;

C. da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

D. da detenzione o uso di esplosivi;

E. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

F. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

G. da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o radioattive;

H. da emissione di onde e campi elettromagnetici;

I. da proprietà di fabbricati e di impianti fissi salvo quanto disposto all'Art. 1 comma a) e comunque si intendono esclusi i danni derivanti da:

- **lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96;**
- **lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento sopraelevata o demolizione;**

- umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- maggiori oneri conseguenti all'obbligo solidale dell'Assicurato, in quanto Condomino, con gli altri condomini;
- J. da furto;
- K. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute salvo quanto previsto dall'Art. 1 punto f);
- L. conseguenti a:
 - partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico;
 - esercizio dell'attività venatoria;
- M. a cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- N. sono esclusi dalla garanzia i danni causati da cani appartenenti alle seguenti razze:
 - Perro
 - Pitbull
 - Doghi
 - American bulldog
 - Bull Mastiff
 - American staffordshire terrier
 - Bull Terrier
 - Tosa Inu Giapponese
 - Fila Brasiliano
 - Dogo Argentino
 - Dogue de Bordeaux
 - Doberman
 - Rottweiler
 - Mastino napoletano
 - Bullmastiff
 - Cane da montagna dei Pirenei
 - Tibetan Mastiff
 - Briard
 - e i relativi incroci con le razze suddette.

Art. 3 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente
- b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 4 – Limite di indennizzo

Premesso che i massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore ai 365 giorni cioè all'anno - per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.

Art. 5 – Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.



Dove vale la copertura?

Art. 6 – Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7 – Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi come regolato nell'Art 12, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Art. 8 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno da pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Norme applicate in caso di sinistro

Art. 9 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'Art 1915 del Codice Civile.

La suddetta denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.

Art. 10 – Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti di azione spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze a comparire personalmente in giudizio ove procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA



Quando e come devo pagare?

Art. 11 – Pagamento del premio

Come regolato nell'Art. 7, il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

NORME CHE REGOLANO IL RECESSO



Come posso disdire la polizza?

Art. 12 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno da pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 13 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 14 – Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

Art. 15 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (Art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 16 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 18 – Altre assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicurati indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano - fax n. +39 02 5660 5113 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it. Il termine di legge entro cui la Società dovrà fornire risposta è di 45 giorni.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it
Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO

Art. 1897 c.c. Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 c.c. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni di quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 c.c. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Glossario

Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:

Abitazione principale/in locazione

Il luogo di abitazione principale dove di fatto l'Assicurato e la sua famiglia dimorano abitualmente.

Abitazione locata a terzi

L'abitazione di proprietà del Contraente, concessa in locazione a terzi.

Abitazione saltuaria

Il luogo dove l'Assicurato soggiorna saltuariamente.

Alluvione

Allagamento prodotto dalla fuoriuscita di fiumi o altri corsi d'acqua dai loro alvei, oppure da piogge torrenziali.

Animali domestici

Tutti gli animali che tradizionalmente vivono assieme all'uomo.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistanze S.A.

Beneficiario

Gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

Bicicletta elettrica

Biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima i 0,25 KW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.

Carenza

Periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della Polizza assicurativa e l'inizio della garanzia, durante il quale la copertura assicurativa per le prestazioni indicate si intende non operante.

Cassaforte o armadio corazzato

Mezzo di custodia con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione) di peso non inferiore a 200 Kg o, nel caso di cassaforte a muro, idoneo dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Collaboratori familiari

I prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici (quali colf, babysitter, badanti, giardinieri) in regola con i requisiti di legge per l'attività esercitata.

Contenuto

Mobiliario ed arredamento in genere, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, scorte domestiche e quant'altro di inerente l'abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; biciclette e ciclomotori, autovetture immatricolate al PRA assicurate con Polizza RCA presso la medesima Società; mobilio, arredamento ed attrezzatura (esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari) dell'eventuale ufficio e/o studio professionale privato posto nell'abitazione od in locali con essa direttamente comunicanti; impianti di prevenzione e di allarme ed eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall'Assicurato; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri dell'abitazione.

Sono compresi, nei limiti di indennizzo previsti per ciascuna Sezione:

- per il settore incendio anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
- per il settore furto anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.

Cose

Ogni oggetto materiale o ogni animale.

Day-hospital

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.

Dati

Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Decorrenza

Data di effetto della copertura assicurativa.

Diaria

Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l'infortunio.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Eventi naturali

Inondazioni; grandine; vento, sotto forma di bufere, tempeste, trombe d'arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno.

Fabbricato

I locali, di proprietà dell'Assicurato, adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio o studio professionale privato inter-comunicante e costituenti l'intera costruzione edile o una porzione di essa.

Sono compresi: fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, nonché le sue pertinenze esterne (come box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, attrezzature per giochi, recinzioni e simili), centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti; tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d'aria, idrici, igienici, elettrici; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione (escluso quanto indicato sotto la definizione "contenuto"), compresa tappezzeria, moquettes, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli. Qualora si assicurino una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.

Riguardo alle caratteristiche costruttive dello stesso, i fabbricati assicurabili possono essere edificati come segue:

- a) costruzione tradizionale, cioè la costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili; compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno. Sono tollerati e senza aggravio di rischio, per la costruzione tradizionale:
 - 1) armature in materiale combustibile
 - 2) solai e armature del tetto comunque costruiti;
 - 3) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla casa stessa;
 - 4) i materiali combustibili esistenti nelle pareti e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
 - 5) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.
- b) costruzione bioedilizia, cioè la costruzione edile purché realizzata dopo il 2000 realizzata assemblando prodotti specifici pre-costruiti, ed in particolare costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il terreno.

Fenomeni elettrici

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazioni di corrente: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con strappo (scippo)

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene

Gioielli e valori

Oggetti d'oro, di platino o d'argento, oggetti montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti di corallo, denaro, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere.

Impianto fotovoltaico

Impianto elettrico costituito essenzialmente dall'assemblaggio di più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano l'energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente elettrica (cavi) ed elettrica (inverter) ed eventualmente sistemi meccanici-automatici ad inseguimento solare.

Implosione

Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato al Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze o prodotti, non classificati "esplosivi", che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno o sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;

- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V. Non sono considerate "infiammabili" le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali.

Impresa e/o Società

DARAG Italia S.p.A.
Sede Legale e Direzione:
Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano
darag@legalmail.it
www.darag.it

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.

Istituto di cura

Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza ed il soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospizi per persone anziane, ospedali militari e istituti specializzati per la riabilitazione.

Invalidità permanente da infortunio

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimale

La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a terzi.

Materiali incombustibili

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Natante

Galleggiante o imbarcazione ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto non dotati di motore a propulsione o con motore di piccola potenza con una lunghezza non superiore a 10 metri.

Nucleo familiare

Tutte le persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in Polizza.

Pannelli radianti

Elementi per impianti di riscaldamento che possono essere rappresentati da un radiatore a forma di piastra o da una serpentina di tubi annegati nella struttura interna del pavimento o del soffitto

Pannello solare

Pannelli di materiale speciale, costruiti per raccogliere l'energia luminosa solare e trasformarla in energia termica o elettrica.

Parti

Il Contraente, l'Assicurato, la Società.

Periodo di assicurazione

Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche (compresi i titolari e soci prestatori d'opera) di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Si intendono esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d'opera e/o con contratto d'appalto).

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la "regola proporzionale" di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

Ricovero

La degenza, comportante il pernottamento, in Istituto di cura.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Scasso

Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione, tali da causare l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguata riparazione.

Scippo

Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

Importo che l'Assicurato detiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull'indennizzo liquidabile a termini di Polizza e da dedurre dall'indennizzo stesso.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

DARAG Italia S.p.A.
Sede Legale e Direzione:
Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano
darag@legalmail.it
www.darag.it

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale fra due piani di fabbricato, escluse pavimentazioni e soffiature

Terremoto

Il terremoto è una rapida e violenta vibrazione della crosta terrestre dovuta ad una repentina rottura di equilibrio all'interno delle masse rocciose costituenti la parte più esterna della litosfera.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Terrorismo

Si intende qualsiasi atto, compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Valore a nuovo

Per fabbricato si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area, per il contenuto si intende il costo di rimpiazzo dei beni con altri nuovi o uguali od equivalenti per caratteristiche, funzionalità, uso e qualità.

Valore intero

Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili.

Deve avere le seguenti caratteristiche:

- o essere costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;
- o da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.